Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

AS 2144

TESTI BASE ASSENTITI

EMENDAMENTO 01.1

Marcucci, Ferrari, Misiani, Pittella

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Proroga del versamento IRAP)

1. All'articolo 42-*bis*, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021"».

EMENDAMENTO 1.115

Grassi, Pillon, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, B agnai, Borghesi, Siri

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Il contributo di cui al comma 1 non può essere pignorato».

EMENDAMENTO 1.0.50 (testo 2) assorbe 5.68 Rivolta Bagnai

Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)

*1. All'articolo 110 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma: "4-*bis*. La rivalutazione può essere eseguita anche nel bilancio relativo all'esercizio immediatamente successivo a quello di cui al comma 2, con esclusivo riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente e senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali, rispettivamente ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo.">>.*

EMENDAMENTO 1.0.61 Assorbe 5.18 Saccone

Cirinnà

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Ulteriori disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali)

1. All'articolo 121, comma 2, lettera *a)* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77 sostituire le parole: "lettere *a)* e *b)*" con le seguenti: "lettere *a)*, *b)* e *d)*"».

EMENDAMENTO 5.107

Faraone, Conzatti, Marino

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 121, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole: "lettera *a)* e *b)*" sono sostituite dalle seguenti: "lettera *a)*, *b)* ed *e)*"».

EMENDAMENTO 5.0.55

Marino, Conzatti, Faraone

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art 5-*bis*.

(Norma di interpretazione autentica dell'art. 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 2020, n. 40)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 6-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 2020, n. 40, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano, alle medesime condizioni, anche per gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento. In caso di affitto di azienda la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di ammortamento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente ai sensi dell'art. 102, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91. Nel caso di immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento la destinazione si deduce dai titoli edilizi e in ogni altro caso dalla categoria catastale».

EMENDAMENTO 6.0.174

Paroli, Gallone, Anastasi

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6 -*bis*.

1. Dopo il comma 9-*bis* dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto il seguente comma

"9-*ter*. L'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-*bis*, 19-*bis*.1 e 36-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1972, 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.".

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

EMENDAMENTO 6.0.275

Bagnai, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Borghesi, Siri

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Proroga versamenti Preu)

1. Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre 2020, è rimodulato come segue:

i) la quarta rata del 30 aprile 2021 si intende prorogata al 29 ottobre 2021,

ii) la quinta rata del 31 maggio 2021 si intende prorogata al 30 novembre 2021,

iii) la sesta rata del 30 giugno 2021 si intende prorogata al 15 dicembre 2021».

EMENDAMENTO 15.1

Augussori, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Briziarelli

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per» *con le seguenti:* «A decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto; per».

EMENDAMENTO 19.20

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Per accedere agli esoneri contributivi previsti dall'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 16 e 16-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, così come modificati dal presente articolo, i beneficiari nella domanda dichiarano, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020)1863), e successive modifiche ed integrazioni.».

Proposta di modifica n. 20.31 al DDL n. 2144

20.31

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece, Conzatti

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al predetto finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.».

EMENDAMENTO 20.0.2

Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

(Misure in materia di fabbisogno sanitario Nazionale per l'anno 2021)

1. All'inizio del comma 492, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono inserire le parole: "A decorre dal 2022,"».

EMENDAMENTO 25.1

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole*: «di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,» *inserire le seguenti*: «e alla legge della Provincia Autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9,»;

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente*:

«3-*bis*. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al comma 1-*ter*, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "La dichiarazione di cui al periodo precedente, relativa all'anno di imposta 2020, deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2021."».

EMENDAMENTO 28.6

Marti, Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, come convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole da: "dei limiti" a: "*de minimis*" sono sostituite dalle seguenti: "della normativa europea in tema di Aiuti di Stato, con particolare riguardo al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* e alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, di adozione del *Temporary Framework* e successive modificazioni"».

EMENDAMENTO 29.0.5

Anastasi, Gallicchio, Leone, Croatti, Trentacoste

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Misure a sostegno della conversione ad alimentazione elettrica per i veicoli adibiti al trasporto merci)

1. Al fine di favorire ulteriormente le flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, nonché la loro riqualificazione elettrica, a titolo sperimentale, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2021, tra i veicoli il cui motore possa essere trasformato ad esclusiva trazione elettrica ovvero ibrida ai sensi dell'articolo 17-*terdecies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ricompresi anche quelli appartenenti alle categorie N2 e N3.».

EMENDAMENTO 29.0.8

Conzatti, Marino

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Ulteriori misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico)

1. All'articolo 1, comma 115, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole da: "ed è esclusa la loro cumulabilità" fino alla fine del periodo sono sostituite con le seguenti: "nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato"».

EMENDAMENTO 30.32 assorbe 30.34 Steger

Testor, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 109 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "limitatamente all'esercizio finanziario 2020" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021";

b) al comma 1-*bis*, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021" e le parole: "del rendiconto della gestione 2019" sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente del rendiconto della gestione 2019 e 2020";

c) al comma 2, le parole: "limitatamente all'esercizio finanziario 2020" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente agli esercizi finanziati 2020 e 2021".».

EMENDAMENTO 30.54

Marti, Ripamonti, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 88-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "diciotto mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi" e al comma 10, è aggiunto il seguente periodo: "Con il consenso delle parti, in tali casi, il voucher può essere ceduto dal beneficiario all'agenzia di viaggio, ovvero, può essere emesso direttamente in favore di quest'ultima, nei casi in cui il pagamento o la prenotazione sia stato effettuato dalla stessa.";».

EMENDAMENTO 30.205

Pittella, Ferrari

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. La disposizione di cui al comma 1-*bis*, dell'articolo 109, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica anche per l'esercizio finanziario 2021. Nella rubrica dell'articolo 109, la parola: "correnti" è soppressa;».

EMENDAMENTO 30.217

Mininno, Lannutti, Crucioli, Giannuzzi, Granato, Angrisani, Morra, Abate, Ortis, La Mura

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 121, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera *f)* è inserita la seguente:

"*g)* acquisto di mobili ed elettrodomestici di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90"».

EMENDAMENTO 32.0.5 (testo 2)

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-*bis*.
(Misure di semplificazione per l'ampliamento dei collegamenti digitali)

1. Al fine di ampliare le misure di semplificazione per la realizzazione di collegamenti digitali e migliorare l'accesso ai servizi digitali per cittadini e imprese, resi ancora più urgenti e necessari dall'emergenza COVID-19, anche oltre la cessazione della stessa, all'articolo 20 del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole "delle scuole" sono inserite le seguenti: ", degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale";

b) al comma 1, dopo le parole "n. 62," sono inserite le seguenti: " degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale di Poste Italiane S.p.A.";

c) al comma 2-*bis*, dopo le parole "n. 62," sono inserite le seguenti: " degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale di Poste Italiane S.p.A.".»

Proposta di modifica n. 35.9 al DDL n. 2144

35.9

Vattuone, Pinotti, Ferrari

Al comma 8, alla lettera a)*, premettere la seguente:*

«0a) al comma 1024, le parole: "la spesa di euro 166.678.933 per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "la spesa di euro 176.730.722 per l'anno 2021" e le parole: "con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 164.208.250" sono sostituite dalle seguenti: "con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 174.260.039".

Conseguentemente:

a) *al comma 9, sostituire le parole:* «7.164.575» *con le seguenti:* «17.216.364»*;*

b) *sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 158.223.789 per l'anno 2021, si provvede, quanto a euro 148.172.000, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a euro 10.051.789, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41.».

EMENDAMENTO 36.5

Montevecchi, Vanin, Donno, Mautone, Naturale, Endrizzi, Trentacoste, De Lucia

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 90, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "nell'anno 2019 e nell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2019, 2020 e 2021"».

EMENDAMENTO 36.9 (testo 3)

Rampi, Verducci

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

"4-*bis*. All'articolo 88 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 2, secondo periodo, le parole "18 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "36 mesi";
b. dopo il comma 2 *bis* è inserito il seguente: "2-*ter*. Relativamente agli spettacoli dal vivo rinviati a causa dell'emergenza COVID-19, i titoli di accesso già acquistati alla data di entrata in vigore della presente disposizione rimangono validi per la durata di cui al comma 2, secondo periodo, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, a condizione che lo spettacolo sia posticipato con data certa e comunque entro il 31 dicembre 2023.".

4-*ter*. L'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui all'articolo 88, commi 1 e 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e fino al 31 luglio 2021 e i termini di cui al medesimo comma 2 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.".."

EMENDAMENTO 36.0.53

Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 36-*bis*.

(Misure per le attività sportive)

1. All'articolo 216 del decreto-legge del 19 maggio 2020 n. 34, sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. La sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 si qualifica come sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del Codice civile. I soggetti che offrono servizi sportivi possono riconoscere agli acquirenti dei servizi sportivi, alternativamente al rimborso o alla realizzazione delle attività con modalità a distanza quando realizzabili, un voucher di valore pari al credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine dell'emergenza nazionale."».

EMENDAMENTO 39.0.56

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

(Modifiche in materia di accesso delle imprese agricole al Conto termico)

1. Al decreto interministeriale 16 febbraio 2016, articolo 2, comma 1, alla lettera *b)*, dopo le parole: "Amministrazione competente" sono aggiunte le seguenti: "o, in alternativa e nelle sole zone montane, impresa il cui titolare esercita le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile"».

EMENDAMENTO 39.0.67

Mollame

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

(Utilizzo dei droni in agricoltura)

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, dopo la parola: "vietata", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione di quella svolta mediante l'utilizzo di droni.".

2. Dopo l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 31 dicembre 2021, adotta i necessari provvedimenti attuativi per l'utilizzo dei droni in agricoltura".».

EMENDAMENTO 40.0.17

Fenu, Dell'Olio, Croatti, Trentacoste, Turco, Ricciardi, Di Piazza

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Disposizioni temporanee per le cooperative sociali di tipo b) e in materia di rilevazione della prevalenza della mutualità)

1. Nei casi in cui il numero dei lavoratori svantaggiati occupati nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, si riduca al di sotto del 30 per cento a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo concesso per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

2. Qualora la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'articolo 2545-*octies* inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

3. Gli amministratori e i sindaci delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, indicano nella relazione di cui all'articolo 2545 codice civile le ragioni del mancato rispetto della condizione di prevalenza ovvero dell'impossibilità del mantenimento e della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento di cui al comma 1.».

Proposta di modifica n. 40.0.30 al DDL n. 2144

40.0.30

Romeo, Siri, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Ulteriori disposizioni urgenti a sostegno dei locatori)

1. All'articolo 13, comma 13, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, dopo le parole: "di rilascio adottati" sono inserite le seguenti: "in data successiva al 31 gennaio 2020".

2. All'articolo 54-*ter*, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto il seguente periodo: "La sospensione non opera per le procedure esecutive avviate alla data della dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020"».

EMENDAMENTO 42.0.3*

Testor, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Bagnai, Borghesi, Siri

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 42-*bis*.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto-legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione».